



AS FO
Azienda sanitaria
Friuli Occidentale



REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

via della Vecchia Ceramica, 1 - 33170 Pordenone (PN) - Italy
C.F. e P.I. 01772890933 PEC: aas5.protgen@certsanita.fvg.it

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E LA MANUTENZIONE FULL-RISK A N. 4 SISTEMI HYGENIO UTILIZZATI PRESSO LA S.C. PRONTO SOCCORSO E MEDICINA 'URGENZA DELL'AZIENDA SANITARIA FRIULI OCCIDENTALE (ASFO)- 01.04.2024-31.12.2027

Art. 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO

L'oggetto del presente appalto è l'espletamento dei servizi di manutenzione preventiva ordinaria e correttiva full risk ed assistenza tecnica descritti nel presente Capitolato speciale d'appalto (in seguito indicato più brevemente CSA) e nel relativo allegato 1, con riferimento alle apparecchiature sanitarie indicate nel predetto allegato, attualmente in utilizzo da parte dell'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (in seguito indicata più brevemente AsFO o Azienda) di Pordenone.

Art. 2 – MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio dovrà essere reso come da indicazioni contenute nel presente atto nonché nell'allegato 1.

Non si riterranno applicabili le condizioni del fornitore che siano diverse, peggiorative, contrastanti o contrarie a quelle esposte nei documenti sopra menzionati.

Art. 3 REQUISITI TECNICI GENERALI DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE

L'operatore economico affidatario del servizio (in seguito indicato più brevemente Affidatario) si impegna ad eseguire il contratto nel rispetto delle condizioni di seguito indicate e di quelle riportate nell'allegato 1.

Manutenzione preventiva e verifiche di S.E.

Dovranno essere eseguiti interventi di manutenzione preventiva ordinaria (MP) come previsto dal costruttore che si chiede di indicare nell'allegato 1.

La pianificazione degli interventi di manutenzione preventiva ordinaria dovrà essere concordata con la S.S. Ingegneria Biomedicale. Ciascun intervento, inoltre, dovrà essere confermato dall'Affidatario almeno 2 (due) giorni prima dell'effettuazione.

Nell'apparecchiatura deve essere apposta etichetta che riporta l'esecuzione e/o la scadenza della manutenzione preventiva.

La documentazione attestante l'esecuzione di tale attività è vincolante al pagamento del canone contrattuale.

Manutenzione correttiva

L'affidatario dovrà altresì eseguire tutti gli interventi di manutenzione correttiva su guasto che si renderanno necessari nel periodo contrattuale, nel rispetto delle tempistiche indicate nell'allegato 1 al presente CSA a seconda che si tratti di guasti bloccanti o meno.

Dovranno essere accettate unicamente chiamate di manutenzione correttiva formulate dal Servizio in supporto (attualmente Ditta Althea) ed autorizzate dalla Struttura Semplice di Ingegneria Biomedicale, di cui sono riportati i riferimenti in calce al presente CSA o da personale dallo stesso delegato, inoltrate telefonicamente, via fax o email.

Tutti gli interventi dovranno essere assicurati **come indicato nell'allegato 1 o concordato, a seguito di giustificata motivazione, con la S.S. Ingegneria Biomedicale.**

Nel caso in cui non si ravveda la possibilità di ripristinare la piena funzionalità dell'ausilio, secondo le prescritte condizioni di sicurezza, la ditta affidataria dovrà predisporre una relazione tecnica ai fini della rottamazione o di eventuali soluzioni alternative proposte e, nel caso rilevasse un potenziale pericolo per il servizio utilizzatore dovrà, previa tempestiva comunicazione al referente dell'Azienda Sanitaria, inibire l'uso del bene stesso.



Parti di ricambio

Tutte le parti di ricambio sostituite nell'ambito del servizio in oggetto dovranno essere rigorosamente originali e congruenti con il progetto dell'apparecchiatura interessata e dovranno essere coperte da garanzia ai sensi del Codice Civile. Le parti difettose dovranno essere ritirate e correttamente gestite dall'affidatario. I ricambi sostituiti durante la manutenzione preventiva o correttiva, sono compresi nel canone .

Condizioni generali

Gli interventi saranno effettuati durante il normale orario di lavoro, salvo diverse esigenze eventualmente specificate nel precedente articolo, come indicato nell'allegato 1.

L'esecuzione di ogni intervento, sia di manutenzione preventiva che correttiva, dovrà essere comprovata da rapporto tecnico, nel quale dovranno essere riportate:

- data e ora della chiamata di intervento
- data e ora primo intervento
- data e ora della completa risoluzione del guasto e di ripristino dell'apparecchiatura
- tipologia del guasto
- descrizione analitica delle operazioni effettuate
- numero di matricola dell'apparecchiatura
- struttura operativa dove è installata l'apparecchiatura
- pezzi di ricambio eventualmente sostituiti

Il rapporto tecnico dovrà essere firmato dal tecnico che ha eseguito l'intervento e dal referente della struttura utilizzatrice o incaricato della S.S. Ingegneria Biomedicale.

Art.4 VARIAZIONE NELL'ESECUZIONE CONTRATTUALE

Si precisa che i relativi livelli di servizio richiesti, riportati negli articoli precedenti, si riferiscono alle necessità rilevate al momento della presente richiesta d'offerta.

Nel corso dell'esecuzione del contratto, la tipologia e l'entità dei servizi richiesti, potrebbero subire delle variazioni, anche a seguito di mutate esigenze organizzative e funzionali correlate con l'attività sanitaria di questa Azienda. Conseguentemente e a seguito di formale richiesta della stessa, la ditta aggiudicataria si impegna a negoziare le nuove condizioni contrattuali.

Le variazioni sono ammesse nei limiti stabiliti dall'art. 120, del D.lgs n. 36/2023.

Nel caso specifico di cessazione dei servizi manutentivi oggetto della presente fornitura, sarà sufficiente una semplice comunicazione da parte dell'Azienda alla ditta aggiudicataria e l'importo annuale del contratto sarà ricalcolato detraendo la quota parte del canone annuo a partire dalla data comunicata ufficialmente alla ditta. Per lo stesso motivo il contratto potrà essere risolto con decorrenza dal mese successivo a quello di comunicazione della disdetta, riconoscendo alla ditta il debito per le prestazioni fino a quel momento eseguite. Il servizio in parola potrà inoltre essere modificato in caso di insufficiente disponibilità finanziaria conseguente a manovre di contenimento della spesa sanitaria operate dallo Stato o dalla Regione Friuli Venezia Giulia, o di modifiche organizzative o dell'ambito di competenza di questa Azienda Sanitaria.

Art. 5 - DURATA E IMPORTO DEL CONTRATTO

Il contratto avrà durata di 45 mesi, con decorrenza dal 01.04.2024. L'importo stimato del contratto è pari a € **20.000,00**, più IVA. comprensivo di tutte le attività descritte nel presente CSA e nell'allegato 1.

Art. 6 – PRESCRIZIONI INERENTI IL PERSONALE E RISCHI INTERFERENZIALI.

L'esecuzione delle attività aggiudicate deve svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro, con particolare riferimento al D.Lgs 81/08 e s.m.i. Tutto il personale impiegato dovrà essere informato e formato in materia di sicurezza e prevenzione infortuni sul lavoro come stabilito dal D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni.



Il documento "Note informative sui Rischi Aziendali" contiene l'informazione sui principali rischi presenti nell'Azienda e le indicazioni integrative di tipo preventivo per le imprese appaltatrici che vi operano. Si segnala in proposito che il servizio preposto a fornire tutte le indicazioni utili per lo svolgimento delle attività secondo le disposizioni vigenti in materia di sicurezza (D.Lgs 81/2008) è il Servizio di Prevenzione-Protezione Aziendale contattabile ai recapiti telefonici 0434 369964 e 0434 369324.

Tutti i prezzi offerti si intendono comprensivi degli oneri per la sicurezza specifici propri dell'attività dell'Affidatario oneri di sicurezza aziendali).

Nel Documento Unico per la Valutazione dei Rischi interferenziali vengono descritte le situazioni operative caratteristiche delle strutture ospedaliere e le misure da adottare per eliminare o ridurre al minimo i rischi interferenziali.

Gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per l'adozione di misure di prevenzione e protezione da rischi interferenziali riferiti all'attività oggetto del servizio sono stabiliti in **€ 100,00**, più IVA.

Prima della stipula del contratto il RUP, in collaborazione con il servizio di Prevenzione e Protezione dell'Azienda e con l'Affidatario, elabora il DUVRI definitivo che dovrà essere osservato nel corso del contratto. L'Affidatario impiegherà personale dipendente di sicura moralità che dovrà mantenere nell'esecuzione delle attività oggetto dell'appalto un contegno irreprensibile e decoroso e sarà tenuto ad osservare tutte le norme e disposizioni generali e disciplinari. L'Affidatario trasmetterà per iscritto l'elenco aggiornato dei nominativi del personale addetto al servizio, con l'indicazione completa delle generalità, delle qualifiche, delle mansioni ricoperte e si impegna a mantenere lo stesso personale per tutta la durata contrattuale; ogni variazione di personale dovrà essere comunicata immediatamente alla S.S. Ingegneria Biomedicale.

L'Affidatario è l'unico ed esclusivo responsabile nei confronti del personale dipendente nell'adempimento di tutte le obbligazioni di legge, normative e contrattuali, disciplinanti il rapporto di lavoro e in particolare di tutti gli obblighi previdenziali, assistenziali ed assicurativi. Dovrà in ogni caso predisporre e controllare che le attività vengano prestate nel rigoroso rispetto delle normative antinfortunistiche, di sicurezza igienico - sanitaria, ecc.

Nel redigere l'offerta l'Affidatario dovrà comprendere gli oneri derivanti dagli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori per le attività proprie (*cosiddetti oneri della sicurezza aziendali*) (D.Lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii.).

Si richiama al rispetto del comma 8 del D.Lgs n. 81/08 e ss.mm.ii. che stabilisce l'obbligo per l'appaltatore o subappaltatore di munire il proprio personale, nello svolgimento dell'attività appaltata o subappaltata, di appositi tesserini di riconoscimento, corredati di fotografia contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Gli stessi lavoratori saranno tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

Art. 7 SUBAPPALTO

Il subappalto è regolato dalle disposizioni di cui all'art. 119 del D.lgs. 36/2023.

Art. 8 CAUZIONE DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 117 e 53 comma 4 del D.lgs. 36/2023 a garanzia delle obbligazioni che saranno contenute nel contratto, il soggetto aggiudicatario dovrà costituire una garanzia definitiva, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 117 comma 7 pari al 5% dell'importo di stimato di contratto tenendo altresì conto di quanto disposto al comma 1 del citato articolo.

La fideiussione deve essere conforme agli schemi tipo di cui al Decreto 193/2022.

La garanzia fideiussoria dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della Stazione appaltante nonché la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile.

L'Appaltatore ha l'obbligo di reintegrare la cauzione per gli importi di cui la Stazione appaltante abbia dovuto eventualmente avvalersi durante l'esecuzione del contratto.

Art. 9 FATTURAZIONE E PAGAMENTO



Il pagamento avverrà a seguito di presentazione di fattura elettronica (Codice Univoco Ufficio: UFO2ET: Endpoint OYAUDV), con periodicità annuale.

Le fatture sono assoggettate alla normativa dello "split payment".

Le fatture saranno liquidate dopo l'accertata regolare esecuzione da parte della S.S Ingegneria Biomedicale e dovranno riportare analiticamente gli interventi effettuati, con riferimento ai rapporti di lavoro.

Il pagamento delle fatture sarà effettuato con mandato della Tesoreria di questa Azienda entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento delle stesse.

Qualora si verificassero contestazioni, il termine di pagamento rimarrà sospeso fino alla definizione della pendenza.

Art. 10 NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

La ditta, con la sottoscrizione del presente affidamento, si impegna, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti dell'AsFO che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa AsFO nei confronti della medesima Impresa nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

La ditta, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna, ai sensi dell'art. 2 del Codice di comportamento dei dipendenti della AsFO, approvato con il decreto n. 50 del 30/1/2015 ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.

A tal fine la ditta dà atto che l'Amministrazione gli ha trasmesso copia del Codice stesso per una sua più completa e piena conoscenza. e si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.

Il codice di comportamento è in ogni caso pubblicato sul sito internet aziendale

https://asfo.sanita.fvg.it/export/sites/aas5/it/amministrazione_trasparente/allegati/codice_di_comportamento_AAS5.pdf

Art. 11 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'appaltatore si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136.

Ai sensi del combinato disposto dagli articoli 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, e 1456 del codice civile, il presente contratto dovrà considerarsi risolto in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.

In caso di appaltatore costituito in forma di associazione temporanea d'impresa la risoluzione opera anche nel caso in cui l'inadempimento riguardi una sola delle imprese riunite.

L'appaltatore si obbliga a inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136.

(salvaguardia per eventuali modifiche della specifica norma di legge. La presente clausola si considera come non apposta qualora le disposizioni in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari recate dalla L. n. 136 del 2010 vengano abrogate. La sospensione in tutto o in parte dell'efficacia delle citate disposizioni, ovvero la modifica delle stesse, determina l'obbligo per le parti di revisione della presente clausola allo scopo di adeguarla alle sopravvenienze normative).

Art. 12 CONTROLLO DI QUALITÀ

L'AsFO, tramite i propri incaricati e con la piena collaborazione dell'Affidatario, potrà effettuare in qualsiasi momento, controlli circa la qualità e funzionalità del servizio svolto.

L'esito positivo dei controlli non esonera l'Affidatario da eventuali responsabilità derivanti da difetti, imperfezioni o difformità nell'esecuzione del servizio non facilmente riconoscibili o che comunque non fossero emersi nell'effettuazione dei controlli sopra citati.

Art. 13 - PENALITÀ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO



L'Affidatario è responsabile di assicurare la continuità del servizio in oggetto.

Qualora la richiesta di prestazioni non fosse soddisfatta entro i termini previsti dal contratto senza che l'Affidatario abbia dato valide giustificazioni scritte, per ogni giorno di ritardo all'Affidatario sarà applicata una penale pari all'1% del canone annuale del contratto riferito all'apparecchiatura oggetto della richiesta di intervento, fino all'importo massimo del 10% del valore del contratto, IVA esclusa.

Sono in ogni caso fatte salve le azioni per il risarcimento del maggior danno subito da AsFO conseguente al ritardo, restando intesa la facoltà di AsFO di valutare ed addebitare i danni occorsi.

Si precisa che per gli interventi di manutenzione correttiva, per stabilire la decorrenza del ritardo, farà fede la data e l'ora di trasmissione della richiesta di intervento.

Le suddette penali verranno comunicate all'Affidatario e recuperate dalle somme spettanti per le prestazioni eseguite. Nel caso in cui i corrispettivi liquidabili all'Affidatario non fossero sufficienti a coprire l'ammontare delle penali allo stesso applicate a qualsiasi titolo, l'AsFO si rivarrà sul deposito cauzionale definitivo.

L'Amministrazione risolverà il contratto, oltre che nei casi in precedenza indicati, anche in presenza di uno dei seguenti casi:

1. per esigenze organizzative, o in attuazione di disposizioni nazionali o regionali o per cause straordinarie di forza maggiore, o per eventi non oggettivamente preventivabili in sede di affidamento, nel qual caso l'Affidatario non potrà avanzare diritti, pretese e/o richieste di indennizzo dovute a qualsiasi titolo;
2. qualora l'Affidatario non concluda le prestazioni richieste entro 5 giorni dalla diffida formale ad adempierle, fatti salvi i danni ulteriori;
3. dopo due formali contestazioni riguardanti l'esecuzione del servizio;
4. per sospensione dell'attività, concordato preventivo, fallimento, amministrazione controllata e liquidazione dell'Affidatario;
5. per successione, cessione o subappalti non autorizzati da AsFO;
6. per violazione degli obblighi di cui al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, pubblicato sul sito internet aziendale al seguente indirizzo:
https://asfo.sanita.fvg.it/it/amministrazione_trasparente/23_altri_contenuti/corruzione-2.html
7. di sussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, con l'Azienda (organo di vertice, Responsabili delle Strutture aziendali competenti per il procedimento e Responsabile del Procedimento) ai sensi degli artt. 2, 6 e 7 del D.P.R. 62/2013, per quanto compatibili;
8. di inottemperanza delle disposizioni contenute nell'art. 53, comma 16-ter del D.Lvo. n. 165/2001 s.m.i.;
9. di violazione delle disposizioni del Patto di integrità fornito da AsFO.

L'enumerazione non è esaustiva. L'Amministrazione si riserva pertanto il diritto di chiedere la risoluzione del contratto in ogni caso consentito dalla legge.

Per quanto qui non espresso, si richiama in materia di risoluzione l'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023. L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'Affidatario il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali contro-deduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

In materia di recesso contrattuale trova applicazione il D.Lgs. n.36/2023

Art. 14 – CLAUSOLE DI ESCLUSIONE

Restano esclusi dal presente contratto interventi derivanti da:

- atti di vandalismo
- cause di forza maggiore quali incendi, alluvioni, ecc.
- modifiche richieste dell'utente
- trasferimenti e reinstallazione

Tali presupposti saranno oggetto di accertamento tramite contraddittorio e verifica diretta con l'utilizzatore.

Restano esclusi inoltre dal canone contrattuale eventuali parti speciali meglio dettagliate nell'Allegato 1 al presente CSA

Art. 15 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Nel caso di eventuali controversie troverà applicazione la normativa prevista dall'art. 211 del D.Lgs. n. 36/2023.

Le controversie relative all'esecuzione contrattuale non risolvibili con le modalità appena descritte saranno decise dall'autorità giudiziaria competente, rimanendo esclusa la competenza arbitrale. Per eventuali controversie l'autorità giudiziaria competente è, in via esclusiva, il Foro di Pordenone.

Art. 16 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEL CONCORRENTE

Come previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e dalla ulteriore normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, l'Azienda sanitaria Friuli Occidentale (AsFO) di Pordenone tratterà i dati personali delle persone fisiche che rappresentano la Ditta che partecipa alla procedura di affidamento del servizio unicamente ai fini della individuazione del miglior offerente, nonché della successiva stipula e gestione del contratto d'appalto.

Il conseguente trattamento di dati personali avverrà con le modalità indicate nel modulo di informazione sul trattamento dei dati personali che la Ditta Concorrente dichiara di aver ricevuto in allegato alla procedura.

Art. 16-bis TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER CONTO DEL TITOLARE

Qualora la Ditta appaltatrice per svolgere il servizio oggetto del presente capitolato debba trattare dati personali dei quali è titolare l'Azienda sanitaria Friuli Occidentale (AsFO) di Pordenone, questa sarà designata, limitatamente al trattamento eseguito per conto del Titolare, Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del primo e secondo comma dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679.

L'Azienda sanitaria Friuli Occidentale (AsFO) di Pordenone, Titolare del trattamento dei dati personali, provvederà con atto successivo e previa valutazione dell'impatto ex art. 35 del Regolamento UE 2016/679, a designare quale Responsabile del trattamento la Ditta appaltatrice, fornendole le istruzioni in merito, con particolare riguardo alle modalità, durata, natura e finalità del trattamento, tipo di dati personali e categorie di interessati, obblighi e diritti del Titolare e del Responsabile del trattamento a cui la stessa dovrà attenersi nell'esecuzione dei trattamenti di dati personali in per conto del Titolare.

Art. 16-ter MISURE DI SICUREZZA PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

La Ditta appaltatrice dichiara espressamente con la sottoscrizione del contratto di assicurare l'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento di dati personali conseguente l'affidamento del servizio soddisfi i requisiti del Regolamento UE 2016/679 e garantisca la tutela dei diritti e il mantenimento di un livello di sicurezza adeguato al rischio di violazione del diritto alla protezione dei dati personali, tenuto conto della natura, oggetto, contesto e finalità del trattamento eseguito; la verifica della sussistenza di tali misure è condizione essenziale per l'aggiudicazione definitiva del servizio oggetto del presente capitolato.

La Ditta appaltatrice assicura di mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie ad eseguire le operazioni di verifica previste dall'art. 28 lettera "h" del Regolamento UE 2016/679, i cui esiti saranno elemento di valutazione in sede di revoca, nuova attribuzione o proroga del servizio oggetto del presente capitolato.



AS FO
Azienda sanitaria
Friuli Occidentale



REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

La Ditta appaltatrice, si obbliga a comunicare senza ritardo al Titolare del trattamento dei dati ogni possibile ipotesi di violazione dei dati personali ai fini del rispetto delle indicazioni di cui agli articoli 33 e 34 del Regolamento Ue 2016/679 ed a seguire le istruzioni operative da questo specificatamente impartire.

Art. 17 NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nelle presenti condizioni particolari di contratto e nelle norme di partecipazione alla gara, si rinvia alle disposizioni vigenti, comunitarie e nazionali, in materia di appalti pubblici per la fornitura di beni e servizi ed in particolare la legge e il regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità dello Stato, nonché la normativa della Regione Friuli Venezia Giulia vigente nella stessa materia.

INFORMAZIONI

Si comunica che:

- Struttura competente per il contratto: S.C. Innovazione e Gestione Tecnologie, Responsabile unico del procedimento (RUP) ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. è l'ing. Monica Taiariol (tel. 0434-399756 – e mail: monica.taiariol@asfo.sanita.fvg.it);
- Direttore dell'esecuzione del contratto è il perito Gabriele Rovere (tel. 0434/399749 – e-mail: gabriele.rovere@asfo.sanita.fvg.it)

L'Affidatario dichiara di aver esaminato tutte le clausole del presente CSA e relativo allegato, di averne compreso la portata e gli effetti e di approvarne il contenuto, senza riserva alcuna.

DATA _____

PER ACCETTAZIONE
firma del titolare/legale rappresentante

Dichiara inoltre di approvare specificamente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., le seguenti clausole previste dal CSA:

Art. 5 (Durata e importo del servizio), art. 9 (Fatturazione e pagamento), 13 (Penalità e risoluzione del contratto), art. 15 (Definizione delle controversie).

DATA _____

PER ACCETTAZIONE
firma del titolare/legale rappresentante
